



BELLUZZI - FIORAVANTI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

C.F. 91337340375

via G.D. Cassini,3 - 40133 BOLOGNA

Tel. 051 3519711 - FAX 051 563656

www.belluzzifioravanti.it - bois02300g@istruzione.it

Bologna, 23/04/2023

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

TRA

L'Istituto Scolastico IIS BELLUZZI FIORAVANTI, CON SEDE in Via GD Cassini, 3 Città Bologna rappresentato legalmente dal prof. Vincenzo Manganaro, nato a Napoli (NA), il 05/09/1961 c.f. MNGVCN61P05F839J Dirigente Scolastico pro-tempore, e domiciliato in Via GD Cassini, 3 a Bologna per la sua carica presso l'Istituto Istituto Belluzzi Fioravanti Bologna codice fiscale 91337340375

E

Il prestatore d'opera intellettuale DUILIO PERONI Nato a RIMINI (RN), il 26-06-1952, c.f. (PRNDLU52H26H294Q), residente in VIA VIZZANI N. 46, c.a.p. 40138 BOLOGNA (BO)

PREMESSO

-che l'Istituto Scolastico ha la necessità di affidare un incarico di lavoro autonomo concernente una prestazione straordinaria e temporanea, ad un esperto per l'attuazione del progetto " del progetto Cultura Tecnica;

-che non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale in servizio, allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico in questione e che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale specifica di un esperto della materia;

-il nuovo regolamento di contabilità decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" in vigore oggi, 17 novembre 2018;

-che è stata individuata l'Istituzione scolastica IIS Belluzzi Fioravanti capofila quale destinataria del contributo per il sostegno agli Istituti scolastici nell'attuazione di Bologna per il progetto cultura tecnica per l'a.s. 2021/22;

-che sono rimaste delle economie dei fondi della Città Metropolitana Scuole del primo ciclo per arricchimento del mini laboratorio della cultura Tecnica relativi all'anno scolastico 2021_22 per euro 4.500,00;

-il PG 61475 / 2021_Iniziativa metropolitana di Bologna "Cultura tecnica nella secondaria di primo grado

-Che l'IC di Ozzano dell'Emila ha erogato all'IIS Belluzzi Fioravanti i contributi dell'a.s. 2019-20 e 2020-21 finanziati dalla Città Metropolitana di Bologna e attinenti al progetto Cultura Tecnica promosso dalla Città Metropolitana di Bologna;

-il CV acquisto dalla scuola, l'esperto/a possiede le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico pienamente corrispondenti alle esigenze dell'Istituto Scolastico

si conviene e si stipula quanto segue:

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 1 - RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del cc, un contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo non abituale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria ed occasionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il prestatore d'opera intellettuale effettuerà e ha effettuato a far data dal 01/09/2022 ad oggi e terminerà il 30-06-2023 nel progetto cultura tecnica un incarico di implementazione del portale del progetto per eventi

BOIS02300G - AEZAJMI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005929 - 23/04/2023 - VI.2 - U

pubblici, “festival della Cultura Tecnica revisione del sito per l’a.s. 2022_23 ed un incarico di aggiornamento continuativo dei contenuti del sito, della media page e adeguamento sistema di caricamento di materiali e documentazione di progetto attività, di formazione docenti in servizio su produzione e pubblicazione materiale di progetto di progetto, web editing, documentazione casi di studio della Cultura Tecnica per conto della Città Metropolitana di Bologna,

ART. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

L’esperto si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento del risultato che gli è stato commissionato. L’esperto, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso l'Istituto Scolastico e deve garantire la propria presenza presso la sede ogni qual volta si rendesse necessaria per assicurare la realizzazione dell'attività.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

L’esperto si impegna a prestare la propria opera consistente nello svolgimento di minimo 70 ore forfetarie per preparazione e esecuzione.

ART. 5 - COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso orario dovuto per l'espletamento della prestazione occasionale viene determinato in **€. 2.073,00 lordo dipendente** comprensivo di ritenuta d’acconto del 20%. Il compenso verrà erogato dietro emissione nota di addebito da parte del prestatore d’opera intellettuale.

L’attività è stata svolta e verrà svolta a far data dal 01-09-2022 al 30-06-2023.

Sul predetto compenso verrà applicata la ritenuta previdenziale IRAP alla Regione Emilia Romagna dell’8,50% sul lordo dipendente.

Il pagamento sarà effettuato in un’unica soluzione al termine delle attività.

Il collaboratore dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

Il collaboratore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso.

Al collaboratore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo occasionale.

ART. 6 - RECESSO

L'Istituto Scolastico si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

ART. 7 - PROPRIETÀ, RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Istituto Scolastico. Pertanto il collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dell'Istituto Scolastico ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Istituto Scolastico. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ

Il collaboratore assume l'onere di stipulare, a proprie spese, apposita polizza assicurativa contro gli infortuni che dovesse subire presso le strutture dell'Istituto Scolastico; il medesimo solleva l'Istituto Scolastico da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento dell'incarico.

ART. 9 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

ART. 10 - SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 11.

ART. 12 - TUTELA DATI PERSONALI

Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 e D.Lgs. 101/2018.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Bologna

Letto, confermato, sottoscritto

Il Collaboratore
Docente Duilio Peroni

L'Istituto Scolastico
Prof. Vincenzo Manganaro

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto: Art. 6 - (Recesso) Art. 7 - (Proprietà - Riservatezza dei risultati) Art. 8 - (Responsabilità) Art. 12 - (Foro competente)

Il Collaboratore
Docente Duilio Peroni

Il Dirigente scolastico
Prof. Vincenzo Manganaro